

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24-6-2004 Z.S. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest'ultimo, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Savona.

A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l'insussistenza della violazione in fatto.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace adito con sentenza dell'11-11-2004 ha rigettato il ricorso, osservando in particolare che l'art. 223 C.d.S., nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza - ricorrente nella fattispecie - prevede l'emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto come un atto dovuto.

Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Per ragioni di priorità logico-giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., assume che il giudice di prime cure ha ommesso di prendere in considerazione quanto previsto dal comma 9, di tale disposizione secondo cui "qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto può disporre la sospensione della patente";

infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l'esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poichè nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1/50 richiesta dal menzionato comma 9, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.

La censura è fondata.

Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona;

rilevato poi che dal relativo verbale di contravvenzione era emerso che i risultati dell'esame alcoolemico cui si era sottoposto lo Z. avevano evidenziato alla prima prova un tasso alcolico di 1,28 g/l ed alla seconda di 1,31 g/l, superiori a 0,50 g/l, limite indicativo dello stato di ebbrezza, ha confermato il suddetto provvedimento prefettizio assumendo che l'art. 223 C.d.S., comma 3, laddove è previsto che il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto.

Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogata dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.

Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione.

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 223 C.d.S., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'esponente non era stato fermato dai verbalizzanti mentre era alla guida del proprio motoveicolo, ma era stato sottoposto all'accertamento etilometrico dopo un'ora da quando egli era sceso dalla moto e si trovava a piedi.

Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all'ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l'esponente aveva ricevuto in data 7-6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benchè l'ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5-4-2004.

Gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3-2004.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dallo Z. ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona del 31.3.2004;

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.